



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati:

dott. Daniele Venier	Presidente est.
dott. Alberto Valle	Consigliere
dott. Sergio Carnimeo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **138/2025** promossa con atto di citazione in appello notificato il 20.3.2025

da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore* *Parte_2*

[...] (C.F. *C.F._1*)

Parte_3 (C.F. *C.F._2*)

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CARLO DEL TORRE e ANTONIO DEL TORRE del Foro di Gorizia in forza di delega a margine dell'atto di nomina di arbitro ex art. 810 c.p.c. dd. 05.05.2023, nonché in calce all'atto di citazione, con domicilio eletto in Trieste presso lo studio dell'avv. Anna Fast Molinari, via Nordio 10

APELLANTI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. GIANNA DI DANIELI del Foro di Trieste e dal prof. avv. GIACOMO BIASUTTI del Foro di Udine giusta procura in calce alla

comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Trieste, via G. Bruni n. 5

APPELLATA

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale dd. 27.9.2024

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: come da note dd. 16.1.2026:

“in via principale

- *dichiararsi la nullità del Pt_4 in epigrafe indicato nella parte in cui condanna la [...] Parte_1 al pagamento della somma di € 130.000,00 oltre ad accessori, con ogni conseguente effetto.*
- *Accertarsi e dichiararsi la nullità del lodo di cui in epigrafe nella parte in cui ha operato una compensazione delle spese di lite e di arbitrato in misura erronea e contraddittoria, con ogni conseguente effetto.*
- *Respingersi ogni avversa richiesta, sia in via principale che subordinata*

In ogni caso

- *spese di lite del presente procedimento rifuse”.*

Per l'appellata: come da note dd. 15.1.2026:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis rejectis

In via principale, nel merito: respingere integralmente l'avversa impugnazione, rigettando ogni domanda, richiesta, anche istruttoria, o eccezione nella stessa formulata.

In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuno dei motivi di impugnazione proposti ex adverso, ove codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di decidere nel merito la controversia anche ex art. 830, comma II, c.p.c., accertare l'inadempimento contrattuale di Parte_1 in uno ed in solido con i relativi soci illimitatamente responsabili, Parte_3 e Parte_2, rispetto all'obbligo di cessione dell'avviamento e della clientela di cui contratto di compravendita di ramo d'azienda d.d. 27 aprile 2022 intercorso tra le parti, come meglio specificato nella narrativa in atti, e dichiarare per conseguenza la responsabilità della venditrice, anche eventualmente a titolo extracontrattuale, Parte_1 in uno ed in solido con i relativi soci illimitatamente responsabili, Parte_3 e Parte_2, e dunque, anche in ragione del relativo

inadempimento contrattuale ed anche ai sensi dell'art. 1476, comma I, n. 3) e 1490 ss. del Codice civile e/o anche eventualmente a diverso titolo, per conseguenza, condannare in ogni caso

Parte_1 in uno ed in solido con i relativi soci illimitatamente responsabili, Pt_3 [...], e Parte_2 a pagare in favore di Controparte_2 somma di euro 138.000,00, ovvero la diversa maggior somma dovesse risultare in esito al giudizio, oltre oneri, rivalutazioni ed interessi, anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2002;

- In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenessero valide e/o ammissibili e/o comunque utilizzabili le testimonianze acquisite in sede arbitrale, si propongono le seguenti istanze istruttorie:

- Si chiede l'ammissione di prova per testi, sulle seguenti circostanze, senza inversione dell'onere della prova rispetto alle circostanze allegate o non contestate dalla controparte e come da memorie di arbitrato d.d. 22.12.2023, 19.01.2024, 28.06.2024 e 08.07.2024 (si utilizza per comodità di riscontro la medesima numerazione):

1) Vero che i data 1° febbraio 2022 ella ha consegnato al dott. Testimone_1 il documento che le si rammostra (doc. 24 dell'all. D) contenente dati economico- finanziari della [...]

Pt_1 Si indica come testimone il sig. Testimone_2 (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavoro in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.

2) Vero che il sig. Parte_2 , in occasione della installazione del nuovo software gestionale della CP_1 avvenuta il 12 maggio 2022 (doc. 36 dell'all. D), a sua espressa richiesta, le ha vietato il caricamento dei dati relativi clienti della Parte_5 ? Si indica come testimone il sig. Testimone_2 (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavoro in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.

3) Vero che ella ha proceduto a inviare la comunicazione via mail che si rammostra (doc. 35 dell'all. D) per conto e dall'indirizzo della CP_1 il 14 maggio 2022? Si indica come testimone il sig. Testimone_2 (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavoro in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.

4) Vero che la mail di cui al punto che precede (doc. 35 dell'all. D) è stata spedita dall'indirizzo Email_1 Si indica come testimone il sig. Testimone_2 (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavoro in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.

- 5) Vero che gli indirizzi cui è stata inviata la predetta mail sono stati da lei ricostruiti in azienda su richiesta del sig. CP_3 non avendo disponibilità dell'elenco commerciale clienti Parte_5 della Parte_1 Si indica come testimone il sig. Testimone_2 (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavoro in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.
- 6) Vero che il Sig. Parte_2 i giorni immediatamente successivi al 14 maggio 2022 la ha diffidato dal contattare con qualsiasi modalità gli ex clienti della Parte_1 Si indica come testimone il sig. Testimone_2 (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavori in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.
- 7) Vero che 17 e 18 giugno 2022 i sig.ri Testimone_3 e Testimone_4 si sono recati presso i locali della CP_1 in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4 e hanno asportato l'archivio già della Parte_1 ivi presente? Si indica come testimone il sig. Tes_2 [...] (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavoro in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.
- 8) Vero che, su sua richiesta, il 17 e 18 giugno 2022 i predetti sig.ri Tes_3 e Tes_4 la informavano di aver ricevuto indicazione di asportare l'archivio da parte dei sig.ri Pt_2 Si indica come testimone il sig. Testimone_2 (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavori in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.
- 9) Vero che tra la documentazione prelevata il 17 e 18 giugno 2022 dai predetti sig.ri [...] Tes_3 e Testimone_4 vi erano tutte le schede anagrafiche dei clienti e dei fornitori già della Parte_5 ? Si indica come testimone il sig. Testimone_2 (C.F. C.F._3 , domiciliato presso la sede di lavoro in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.
- 11) Vero che la S.V. è stato l'unico consulente della CP_1 nell'ambito della compravendita del ramo d'azienda di cui è causa? Si indica come testimone dott. [...] Tes_5 (C.F. C.F._4), domiciliato in via Zorutti n. 28, Manzano (UD), commercialista di CP_1
- 12) Vero che lei si è occupato esclusivamente degli aspetti contabili e di bilancio nell'ambito della compravendita? Si indica come testimone dott. Testimone_5 (C.F.

C.F._4), domiciliato in via Zorutti n. 28, Manzano (UD), commercialista di CP_1

13) Vero che le verifiche da lei eseguite preliminarmente alla compravendita hanno riguardato esclusivamente aspetti amministrativi e contabili? Si indica come testimone dott. [...]

Tes_5 (C.F. C.F._4), domiciliato in via Zorutti n. 28, Manzano (UD), commercialista di CP_1

14) Vero che in sede di trattativa il sig. Parte_2 la assicurava a più riprese circa il buono stato del ramo d'azienda oggetto di compravendita valorizzandone in particolare la capacità produttiva? Si indica come testimone dott. Testimone_5 (C.F. C.F._4), domiciliato in via Zorutti n. 28, Manzano (UD), commercialista di CP_1

16) Vero che in data 1° febbraio 2022 la Parte_1 per tramite di Testimone_2 le consegnava il documento che le si rammostra (doc. 24 dell'all. D) contenente dati economico-finanziari e patrimoniali della Parte_1 Si indica come testimone Testimone_1 C.F. C.F._5 , Residente alla Via Cargnacco n. 21, 33100 – Udine (UD).

17) Vero che a sua precisa richiesta a Parte_2 di ricevere la documentazione di bilancio degli ultimi cinque anni della Parte_1 quest'ultimo si è rifiutato di produrle bilanci facendole pervenire tramite il sig. Testimone_2 il solo documento su carta libera che le si rammostra (doc. 24 dell'all. D)? Si indica come testimone Testimone_1 C.F. C.F._5 , Residente alla Via Cargnacco n. 21, 33100 – Udine (UD).

18) Vero che la Testimone_5 è stato l'unico consulente della CP_1 nell'ambito della compravendita del ramo d'azienda di cui è causa? Si indica come testimone [...] Tes_1 C.F. C.F._5 , Residente alla Via Cargnacco n. 21, 33100 – Udine (UD).

19) Vero che Testimone_5 si è occupato esclusivamente degli aspetti contabili e di bilancio nell'ambito della compravendita? Si indica come testimone Testimone_1 C.F. C.F._5 , Residente alla Via Cargnacco n. 21, 33100 – Udine (UD).

20) Vero che le verifiche da lei eseguite preliminarmente alla compravendita hanno riguardato esclusivamente aspetti amministrativi e contabili? Si indica come testimone Testimone_1 C.F. C.F._5 , Residente alla Via Cargnacco n. 21, 33100 – Udine (UD).

40) Vero che l'unico ordine spedito da precedenti clienti della Parte_1 dal momento della cessione aziendale è stato quello di Panebianco LLC e per bottiglie a marchio [...] Pt_1 per sua espressa richiesta? Si indica come teste Testimone_2 (C.F. C.F._3, domiciliato presso la sede di lavoro in Bagnaria Arsa (UD) loc. Antonini n. 4.

- Altresì in via istruttoria, e in ogni caso:

- si disconosce ad ogni effetto il documento prodotto sub n. 24 da controparte (denominato nell'elenco documenti "24. Messaggio di posta elettronica Lucchini\Budai dd. 04.05.2022 con rapporto su fallanze" laddove il file è denominato "doc.24 Messaggio posta elettr. Tes_2 CP_3 dd 04.05.2022 con rapporto su fallanze"). Nello specifico, si disconosce formalmente e ad ogni effetto il predetto doc. 24 di parte avversa ed il relativo -supposto- allegato, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e 2702, 2712 e 1729 c.c. Si disconosce l'esistenza e/o comunque la paternità, la provenienza, la sottoscrizione, la conoscenza ed il contenuto della mail prodotta sub doc. 24 (ora sub doc. 3b di controparte) da controparte e si disconosce pure l'esistenza e/o comunque la conoscenza, la provenienza, la sottoscrizione, la paternità ed il contenuto del relativo supposto allegato. Si disconosce e contesta il documento, ulteriormente, anche in quanto eventualmente difforme rispetto all'originale e si chiede comunque venga dichiarato inutilizzabile.

- Ulteriormente, si disconoscono i documenti avversari sub nn. 36, 37, 38, 39, 40 (ora sub doc. 3b di controparte), ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e 2702, 2712 e 1729 c.c., come già fatto a verbale della riunione arbitrale del 30 gennaio 2024. Si disconosce l'esistenza e/o comunque la paternità, la provenienza, la sottoscrizione, la conoscenza ed il contenuto delle mail prodotte sub doc. nn. 36, 37, 38, 39, 40 (ora sub doc. 3b di controparte) da controparte e si disconosce pure l'esistenza e/o comunque la conoscenza, la provenienza, la sottoscrizione, la paternità ed il contenuto dei relativi supposti allegati. Si disconoscono e contestano i documenti, ulteriormente, anche in quanto eventualmente difformi rispetto agli originali.

- Ulteriormente si disconosce ad ogni effetto, chiedendo venga dichiarata l'inammissibilità e/o comunque l'inutilizzabilità dei documenti nn. 30 e 42 di Parte_1 (ora sub doc. 3b di controparte), siccome registrazioni captate abusivamente come già fatto a verbale della riunione arbitrale del 30 gennaio 2024 e in memoria conclusionale arbitrale d.d. 28 giugno 2024 e conclusionale di replica arbitrale d.d. 08.07.2024.

- Si eccepisce l'inammissibilità, e/o comunque l'inutilizzabilità delle prove testimoniali contrarie dirette e indirette della **Parte_1** come già a verbali delle riunioni arbitrali del 30 gennaio 2024 e del 15 aprile 2024 e da memoria conclusionale resa in sede arbitrale d.d. 28 giugno 2024, chiedendo che le stesse siano in ogni caso ritenute inutilizzabili.

Con vittoria di spese e onorari”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Sulla base della clausola compromissoria pattuita nell'art. 28 del contratto dd. 27.4.2022

Controparte_1 promuoveva procedura arbitrale nei confronti di **Parte_1** nonché dei due soci di questa **Parte_2** e **Parte_3**, formulando due distinte domande.

La prima, di riduzione del prezzo - convenuto in euro 3.600.000 - della compravendita stipulata con il predetto contratto, con la quale **CP_1** aveva acquistato da **Parte_1** il ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività vitivinicola sito in Bagnaria Arsa, località Antonini n. 4. L'attrice allegava, a fondamento della domanda, l'esistenza di gravi e non riconoscibili vizi riguardanti sia i macchinari agricoli e le attrezzature di cantina, sia i vigneti; tra i vizi andava compreso anche il mancato trasferimento del pacchetto clienti, conseguente all'avere la venditrice omesso la comunicazione della clientela, la trasmissione alla clientela medesima della notizia del cambio di proprietà, nonché la comunicazione delle metodologie di *marketing*.

Chiedeva che il prezzo fosse ridotto nella misura non inferiore ad euro 1.528.164,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, con condanna della venditrice al corrispondente pagamento in solido con i due soci illimitatamente responsabili.

Con la seconda domanda **CP_1** chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità di tutti i convenuti per i danni – da perdite subite e da lucro cessante - cagionati dai vizi del ramo d'azienda compravenduto, anche ai sensi dell'art. 1494 c.c. e, per l'effetto, condannare gli stessi in solido tra loro al risarcimento del danno, da quantificarsi in via provvisoria in non meno di euro 45.000,00 (somma successivamente aggiornata a euro 57.566,00) o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

2. Si costituivano i convenuti, che contestavano le domande avversarie, chiedendone il rigetto. In particolare, eccepivano l'inammissibilità dell'*actio quanti minoris* esperita dagli attori, sostenendo che, secondo la stessa prospettazione avversaria, non di vizi dovrebbe discutersi, ma,

a tutto concedere, di carenza di qualità del bene compravenduto, per la quale sarebbe stato proponibile il diverso rimedio della risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c..

Nel merito, invocavano il patto di esclusione della garanzia ex art. 1492, co. 2 c.c. convenuto nell'art. 2 del contratto di cessione del ramo d'azienda e riferito quantomeno a beni mobili, attrezzature, macchinari e impianti, e che trovava la propria logica nella lunga fase di trattative e di verifiche e nella stipulazione di un contratto preliminare di compravendita che avevano preceduto, unitamente a una *due diligence* a cura della parte promissaria acquirente, la conclusione del contratto definitivo.

Contestavano, in secondo luogo, l'esistenza dei vizi allegati dagli attori ed esclusi all'esito del deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo, la quale aveva dato atto dell'esistenza di un'azienda agricola completamente funzionante e in un normale stato di usura. In via subordinata, eccepivano la decadenza dall'azione, sia per l'ipotesi in cui vizi fossero considerati apparenti e riconoscibili, in quanto la denuncia era stata trasmessa solo il 2.11.2022 a fronte della consegna avvenuta il 27.4.2022, sia per l'ipotesi in cui gli stessi fossero reputati occulti, non avendo gli attori offerto alcuna prova circa la loro sussistenza già al momento della cessione del ramo d'azienda, e apparendo inverosimile che i compratori non fossero stati in grado di scoprire i vizi in più di sei mesi dalla consegna e soprattutto nella piena stagione agricola.

Rilevavano inammissibilità e infondatezza della doglianza riguardante la mancata cessione dell'avviamento, il quale non poteva essere considerato quale un bene materiale cui applicare la disciplina sui vizi, né avendo l'attrice - la quale aveva avuto libero accesso ai dati relativi alla clientela per oltre un mese successivo all'immissione nel possesso, a seguito dell'utilizzo dei tre computer lasciati in uso presso la tenuta, e comunicato a tutti i clienti l'avvenuto cambio di proprietà - fornito alcuna prova a fondamento della relativa domanda.

Infine, contestava la domanda di risarcimento danni, in quanto generica e basata sul medesimo e inesistente presupposto dell'*actio quanti minoris*, ossia sulla sussistenza di vizi.

3. La causa - istruita con l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo promosso dall'attrice innanzi al Tribunale di Udine prima dell'instaurazione della procedura arbitrale, nonché con l'assunzione di parte delle prove orali rispettivamente dedotte – veniva definita dal lodo dd. 27.9.2024 pronunciato a Udine.

Il collegio arbitrale rigettava la prima domanda, di riduzione del prezzo, rilevando che i vizi dei vigneti erano riconoscibili già alla data di conclusione del contratto di cessione d'azienda, mentre, con riguardo a quelli dei macchinari, alcuni risultavano insussistenti e altri (segnatamente il difettoso funzionamento dell'unità frigo) erano stati tardivamente denunciati rispetto al termine previsto dall'art. 1495 c.c., con conseguente decadenza – eccepita da parte convenuta – dalla garanzia.

Veniva invece accolta la seconda domanda, di risarcimento dei danni per l'omessa trasmissione, da parte di **Parte_1** del pacchetto clienti e dell'avviamento.

Il collegio osservava: che l'archivio, pur ricompreso tra i beni aziendali e dal quale sarebbe stato possibile ricostruire la clientela pregressa, era stato asportato da **Parte_1** che **CP_1** [...] era stata in grado di individuare la clientela solo in minima parte sulla base dei limitati elementi a disposizione, e che non poteva esserle imputato di non avere immediatamente attinto ai documenti, cartacei e informatici, per il modesto lasso temporale in cui erano rimasti presso di sé, essendo un tanto illecito sia per l'espresso divieto opposto da **Parte_2**, sia in quanto i computer con i relativi *software* gestionali erano contrattualmente esclusi dalla cessione; che l'esclusione di *hardware* e *software* dal perimetro aziendale era del tutto irrilevante ai fini della determinazione del valore dell'avviamento, il quale per un'azienda vitivinicola era costituito pressoché integralmente dalla clientela la quale, in caso di cambio di proprietà, dev'essere informata del nuovo assetto aziendale; che la circostanza che l'attrice non avesse utilizzato il marchio “**Parte_1**”, pur ceduto, non integrava necessariamente comportamento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto l'acquirente ben poteva acquisire il marchio anche al solo fine di impedire ad altri di utilizzarlo.

Gli arbitri evidenziavano quindi che la società convenuta, pur tenutavi, non aveva assolto all'onere di provare l'adempimento dell'obbligo di trasferire il pacchetto clienti quantomeno quale componente dell'avviamento, avendo offerto solo “*vaghi indizi, del tutto generici, su talune sommarie informazioni fornite in modo frammentario e confuso*” (pag. 19 del lodo); in particolare, la documentazione allegata non era idonea a dimostrare l'avvenuta e tempestiva consegna dell'elenco clienti, né era stato provato che l'attrice avesse autonomamente informato i propri clienti dell'avvenuta cessione.

Una tale condotta, posta in essere in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, integrava inadempimento contrattuale, il quale aveva gravemente ridotto *“la capacità dell'azienda di esprimere la propria ordinaria capacità reddituale attraverso la conservazione delle relazioni commerciali con i vecchi clienti”* (pag. 20 del lodo).

In ordine alla liquidazione del risarcimento, il collegio rilevava innanzitutto che la sussistenza del danno era dimostrata dalla consistente e documentata riduzione dei ricavi per l'esercizio 2022, con il passaggio da un fatturato medio degli anni precedenti di euro 291.789,67 a quello di euro 118.130,00 per il periodo (di otto mesi) dal 27.4.2022 al 31.12.2022, pari – su base annuale – a euro 177.195,00.

Quanto all'ammontare del danno, nell'impossibilità di determinarne in modo preciso l'entità, il collegio procedeva a una liquidazione equitativa, sulla base dei seguenti elementi di fatto.

Dato atto che il valore dell'avviamento non era stato specificato nel contratto, essendo stato ricompreso nel prezzo concordato per beni mobili, attrezzature e macchinari, si teneva conto, quale utile parametro, del calo del fatturato nel 2022 rispetto alla media del triennio precedente, con una differenza *“da ascrivere per una gran parte all'inadempimento di Parte_6 e che è presumibile non possa essere immediatamente recuperata, se non con una faticosa ricostruzione dei rapporti commerciali”* (pag. 21 del lodo) pari a euro (arrotondati¹) 115.000,00. Quest'ultimo importo veniva quindi ridotto in una percentuale decrescente nell'arco di tre anni, e stimato nel 60% per il 2022 (euro 69.000,00), nel 40% per il 2023 (euro 46.000,00) e nel 20% per il 2024 (euro 23.000,00), ottenendosi la somma totale di euro 138.000,00, corrispondente al risarcimento del danno liquidato.

Il collegio ravvisava nel parziale accoglimento della domanda attorea un'ipotesi di soccombenza parziale tale da giustificare la compensazione per un quarto delle spese di lite, con condanna di CP_1 alla rifusione dei restanti tre quarti in favore dei convenuti, e la ripartizione per $\frac{3}{4}$ a carico della prima e per $\frac{1}{4}$ a carico dei secondi del compenso per gli arbitri.

4. Il lodo è stato impugnato da Parte_1 Parte_3 e Parte_2 con riferimento alla sola statuizione di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta da CP_1

¹ euro 291.789,67 – euro 177.195,00 = euro 114.594,67

4.1 Con il primo motivo è stata dedotta la nullità (parziale) del lodo ex art. 829, co. 1, n. 5 c.c. per omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte convenuta.

Si tratta, in particolare, dei capitoli di prova da 21 a 26² della prima memoria autorizzata, volti a provare l'adempimento dell'obbligazione di agevolare il passaggio della clientela dopo la cessione del ramo aziendale; i capitoli, inizialmente non ammessi nel corso dell'istruttoria dagli arbitri in quanto non considerati rilevanti, neppure lo erano stati in seguito, né nel lodo era stato fatto cenno ai motivi della loro inammissibilità.

Accanto all'inesistenza della motivazione, l'appellante ha lamentato pure la mera apparenza della motivazione con riferimento:

- a. all'accertamento della mancata trasmissione del pacchetto clienti presente nell'archivio informatico, successivamente asportato, non essendo stato precisato chi avrebbe dovuto provare le modalità di asporto, e sulla base di quali elementi gli arbitri avevano potuto affermare che l'archivio clienti era stato asportato “*per volontà ed iniziativa di Parte_1*”;
- b. all'inadempimento, da parte di Parte_1 dell'obbligo di trasferire a CP_1 il pacchetto clienti, non comprendendosi dal lodo la tipologia dell'obbligazione che Pt_2 avrebbe dovuto adempiere e le relative modalità di adempimento, né essendo stato spiegato perché gravasse sulla convenuta l'onere della prova “*con una inversione dell'onus probandi rispetto ai principi processuali di base*” (pag. 7 dell'atto di citazione);
- c. alla sussistenza del danno costituito dalla riduzione della capacità reddituale dell'azienda e al nesso causale tra il preteso inadempimento di Parte_1 e il danno stesso.

4.2 Con il secondo motivo, il medesimo vizio di omessa motivazione è stato allegato anche quale causa di nullità ex art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, da intendersi “*in senso lato e comprensivo non solo agli atti di causa, ma a tutte quelle attività del procedimento, che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti*” (pag. 6 dell'atto di citazione).

4.3 Con il terzo motivo, è stata dedotta la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c. per avere pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato.

In particolare, si sostiene che gli arbitri abbiano solo apparentemente fatto ricorso, nella determinazione del danno, all'art. 1226 c.c., avendo in realtà deciso – in assenza di una prova

² In realtà il capitolo 25 era stato ammesso con ordinanza dd. 27.2.2024

della sussistenza del danno - secondo equità; si è ribadito come non risultassero motivati né l'inversione dell'onere probatorio dell'inadempimento, né l'accertata indisponibilità in capo a CP_1 dell'elenco dei clienti, né il nesso causale tra l'asserita omessa comunicazione dell'elenco clienti e i vantaggi patrimoniali che l'attrice avrebbe conseguito se la consegna fosse avvenuta.

4.4 Con il quarto motivo, è stata lamentata la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c. per aver pronunciato al di fuori dei limiti della domanda e convenzione di arbitrato, attesa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato derivante dalla liquidazione di un risarcimento (euro 138.000,00) di ammontare superiore a quello richiesto dall'attrice e quantificato in *“non meno di € 57.566,00 oltre ad oneri”*, non rilevando la formula di stile *“o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”*, inidonea a consentire il riconoscimento di una *“somma ampiamente superiore rispetto a quella comunque indicata anche in modo preciso da controparte”* (pag. 9 dell'atto di citazione).

4.5 Con il quinto motivo, sono state dedotte le cause di nullità di cui al numero 4 (pronuncia al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato) o, in subordine, 9 (inosservanza del principio del contraddittorio) dell'art. 829 c.p.c., in quanto la domanda di CP_1 si fondava sull'inadempimento contrattuale, e non sulla violazione della buona fede posta a base delle motivazioni del lodo.

4.6 Con l'ultimo motivo, relativo alle spese di lite e arbitrato, gli appellanti, premesso che la relativa statuizione, in caso di accoglimento dell'impugnazione, verrebbe riformata, hanno sostenuto che, anche per l'ipotesi di rigetto, la misura, pari al 25%, della compensazione delle spese sia contraddittoria e immotivata (in violazione dell'art. 829, n. 4 e n. 11 c.p.c.), essendo la stessa ben maggiore rispetto alla soccombenza patita dalla parte convenuta in arbitrato, posto che la somma liquidata a titolo di risarcimento corrisponde all'8,2% rispetto a quella complessivamente richiesta.

Parte_1 Parte_3 e Parte_2 hanno quindi richiesto sia dichiarata la nullità del lodo sia nella parte in cui li ha condannati al pagamento, in favore di CP_1 della somma di euro *“130.000,00”* (così nelle conclusioni dell'atto di citazione), sia nella parte in cui ha operato una compensazione delle spese di lite e di arbitrato in misura erronea e contraddittoria.

5. Si è costituita Controparte_1 la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione parziale del lodo, sostenendo che i vizi di nullità contestati, ove sussistenti, comporterebbero l'annullamento integrale della decisione, senza possibilità di scindere una parte della decisione dall'altra.

Ha quindi contestato la fondatezza dei motivi allegati dagli appellanti.

5.1 Quanto al primo, ne è stata censurata innanzitutto l'inammissibilità, non essendo stato indicato quali degli elementi essenziali del lodo sarebbero mancanti, né avendo controparte mai dedotto tempestivamente, innanzi agli arbitri, la violazione delle norme di rito in materia di assunzione delle prove, con conseguente decadenza nel presente giudizio.

Nel merito, ha evidenziato che le istanze istruttorie in questione erano state ritenute inammissibili in quanto irrilevanti con ordinanza del collegio dd. 27.2.2024, mai contestata dai convenuti nel prosieguo del giudizio arbitrale, e dovendosi inoltre rammentare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice possa, ove ritenga istruita la causa, non ammettere un mezzo istruttorio reputandolo irrilevante o superfluo, risultando l'obbligo di motivazione sul punto adempiuto qualora le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione siano desumibili dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria.

Ha inoltre rilevato che nessuna istanza istruttoria era stata riproposta o comunque formulata nel presente giudizio dagli appellanti.

E' stato quindi censurato il tentativo di controparte di censurare il merito della decisione operata nel lodo, riconducendo la pretesa apparenza della motivazione al vizio, previsto dall'art. 829, co. 1, n. 5 c.c., di omissione della motivazione, riscontrabile nel solo e diverso caso in cui quest'ultima sia del tutto mancante o a tal punto carente da impedire di individuare la *ratio* della decisione adottata.

In ogni caso, l'appellata ha allegato che la motivazione del collegio arbitrale era stata esaustiva, e che correttamente erano stati applicati i principi in tema di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale.

5.2 In ordine al secondo motivo, è stata contestata la riconducibilità dell'immotivato rigetto delle istanze istruttorie alla violazione del principio del contraddittorio, ribadendosi, in ogni caso, che il collegio aveva adeguatamente motivato la propria decisione.

5.3 L'appellata ha contestato ammissibilità e fondatezza del terzo motivo con il quale è stato sostenuto che la decisione sarebbe stata fondata sull'equità e quindi al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, rilevando che l'inadempimento di **Parte_1** era stato accertato sulla base di elementi di fatto descritti puntualmente.

5.4 Quanto al quarto motivo, l'appellata, premesso che il collegio arbitrale aveva motivato le ragioni per le quali aveva liquidato il danno in misura di euro 138.000,00, ha dedotto che la domanda risarcitoria non era stata formulata, come erroneamente sostenuto dagli appellanti, in non meno di euro 57.556,00, ma in euro 360.000,00 relativamente alla mancata cessione dell'avviamento.

5.5 In relazione al quinto motivo, nessuna nullità ai sensi dell'art. 829, co. 1, nn. 4 e 9 c.p.c. era dato riscontrare, in quanto la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale era stata più volte allegata negli atti del giudizio arbitrale. In secondo luogo, il collegio arbitrale ben poteva qualificare la pretesa dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 1375 c.c., norma che non fonda un'autonoma fonte obbligatoria, ma rappresenta solo un parametro di riferimento per la valutazione della condotta contrattuale.

5.6 Quanto, infine, al sesto motivo, la decisione in ordine alle spese di lite era incensurabile, sia in quanto motivata, sia in quanto la sola parte che avrebbe potuto dolersene era la stessa **CP_1** [...] considerato che, secondo la giurisprudenza, l'accoglimento, anche se in misura ridotta, di una domanda articolata in un unico capo non può dar luogo a reciproca soccombenza.

5.7 Per l'ipotesi di accoglimento di alcuno dei motivi di impugnazione e di decisione nel merito da parte della Corte d'Appello ex art. 830, co. 2 c.p.c., **CP_1** ha innanzitutto eccepito la decadenza degli appellanti dalla formulazione di domande o conclusioni relative al giudizio rescissorio, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere una favorevole statuizione meritale.

In secondo luogo, l'appellata ha riproposto, argomentandola, la domanda di condanna dei tre appellanti in solido al pagamento della somma di euro 138.000,00, o di quella diversa, anche maggiore, risultante in esito al giudizio, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento

contrattuale e/o extracontrattuale, reiterando anche le istanze istruttorie articolate innanzi agli arbitri.

6. Scaduto il 17.3.2026 il termine assegnato ex art. 127 *ter* c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.

7. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione parziale del lodo sollevata dall'appellata.

L'art. 830, I co., II parte c.p.c. dispone che la Corte d'appello <<2. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo>>.

L'ammissibilità dell'impugnazione parziale è quindi condizionata alla scindibilità della parte del lodo impugnata, come rammentato dalla stessa giurisprudenza citata dall'appellata (Cass. 13.10.2015, n. 20557), secondo cui *“l'art. 830, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, impone alla corte di appello, nel caso di accoglimento dell'impugnazione per nullità del lodo per un vizio che incida soltanto su una parte di esso, di accertare se detta parte sia scindibile dalle altre, evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialità tra le varie parti della pronuncia arbitrale, ed all'esito di tale accertamento di dichiarare la nullità parziale del lodo, così limitando la cognizione del giudizio rescissorio al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente legati, con la conferma del lodo nel resto, ovvero di pronunciarne la nullità totale (Cass., 28 maggio 2003, n. 8532)”*.

Nel caso in esame, il presupposto della scindibilità ricorre, in quanto nel giudizio arbitrale CP_1 [...] aveva formulato due distinte domande, una – respinta – di riduzione del prezzo della compravendita, la seconda – accolta – di risarcimento del danno.

Gli appellanti hanno impugnato solo il capo del lodo che ha accolto la domanda risarcitoria. I vizi contestati non incidono – contrariamente a quanto sostenuto da CP_1 – *“sull'interesse della decisione arbitrale”* (pag. 10 della comparsa di risposta), ma, qualora fossero riscontrati, determinerebbero esclusivamente l'annullamento del solo capo, in quanto autonomo e non dipendente dall'altro, avente a oggetto la condanna al risarcimento del danno.

Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione.

8. Con il primo motivo gli appellanti hanno innanzitutto dedotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 5 c.p.c. per l'omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie,

segnatamente costituite dalla prova per testi articolata sui capitoli da 21 a 24 e sul capitolo 26 della prima memoria autorizzata dd. 21.12.2023.

8.1 Si osserva che nel corso della fase istruttoria il collegio arbitrale si era espressamente pronunciato, con ordinanza dd. 27.2.2024, sulla richiesta di ammissione della prova per testi di parte convenuta, ritenendo l'irrilevanza *“allo stato”* dei capitoli sopra indicati, anche in quanto aventi a oggetto circostanze antecedenti alla stipulazione del contratto.

Nelle loro conclusioni i convenuti avevano insistito anche per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, determinando l'insorgere degli arbitri dell'obbligo di pronunciarsi motivatamente in merito nel lodo.

8.2 Ciò premesso, va rilevato che il giudice assolve a tale obbligo anche mediante motivazione implicita, laddove – si intende – *“i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento”* (Cass. 2.7.2009, n. 15502; v. anche Cass. 17.3.2004, n. 5421, che ha affermato che *“l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo del mezzo istruttorio (cfr. Cass. 7195/2000 in motivazione, in cui si precisa che il giudice deve spiegare le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza) non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive ed articolate argomentazioni contenute nella sentenza in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere perciò inutile l'ulteriore istruttoria”*).

Nel caso in esame, il collegio arbitrale ha diffusamente motivato circa l'inadempimento di [...]

Pt_1 all'obbligo di trasmettere il pacchetto clienti, sia indicando i relativi elementi di fatto a riscontro (quali l'asportazione, per volontà e iniziativa di Parte_1 del pacchetto clienti dal quale sarebbe stato possibile ricostruire la clientela pregressa; la possibilità, per CP_1 [...] di ricostruire solo in modo parziale l'elenco dei clienti sulla base dei limitati elementi a sua disposizione; l'inaccessibilità per l'acquirente di computer e software gestionali, contrattualmente esclusi dalla cessione), sia precisando l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte di CP_1 la quale si era limitata a fornire soltanto *“alcuni vaghi indizi, del tutto generici, su talune sommarie informazioni fornite in modo frammentario e confuso”*, e ad allegare documentazione inidonea a dimostrare la consegna dell'elenco clienti e l'informazione a questi ultimi dell'avvenuta cessione.

La superfluità dei capitoli di prova per testi dedotti da Parte_1 già esplicitamente motivata nell'ordinanza istruttoria, ben può quindi ritenersi implicitamente richiamata nel lodo sulla base sia delle compiute argomentazioni esposte con riferimento alla fondatezza della domanda, sia del riferimento ai “*vaghi indizi*” forniti dalla parte convenuta.

8.3 Le restanti doglianze del primo motivo, con le quali si lamenta motivazione “*apparente, ma in concreto inesistente*” della decisione, risultano invece inammissibili, in quanto si risolvono in una censura della valutazione delle prove da parte del collegio arbitrale, mentre il vizio di omessa motivazione è riscontrabile – secondo la consolidata giurisprudenza - solo nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'*iter* del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la *ratio* della decisione adottata (v. Cass. S.U. 8.10.2008, n. 24785: “*In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'“iter” del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la “ratio” della decisione adottata*”).

In particolare, nel caso in esame gli appellanti hanno lamentato:

a) con riferimento alla mancata trasmissione del pacchetto clienti, che gli arbitri non avrebbero precisato chi avrebbe dovuto provare le modalità di asporto, né gli elementi sulla cui base sarebbe stato provato che l'asporto venne eseguito su iniziativa di Parte_1

Al riguardo, si osserva che gli arbitri hanno espressamente precisato che l'asporto risultava provato dalle deposizioni dei “*testi Tes_2 e Tes_4 concordi sul punto*” (pag. 18 del lodo), risultando quindi assolto l'obbligo di motivazione.

b) l'omessa specificazione del tipo di obbligazione a carico di Parte_1 delle relative modalità di adempimento, e della ragione per cui “*sarebbe spettato al convenuto dimostrare l'adempimento dell'obbligo di trasferire il pacchetto clienti, e non invece all'attore in arbitrato ... con una inversione dell'onus probandi rispetto ai principi processuali di base*” (pag. 5 dell'atto di citazione).

Anche tali doglianze sono infondate.

Il collegio arbitrale ha invero motivato in ordine a entrambi i profili denunciati, rilevando che l'obbligazione dedotta in giudizio aveva a oggetto la trasmissione del pacchetto clienti, da assolvere mediante consegna dell'archivio.

Quanto invece alla distribuzione del relativo onere probatorio, la tesi degli appellanti è palesemente contrastante con i consolidatissimi principi in tema di responsabilità contrattuale, che pongono a carico del debitore convenuto l'onere di provare, a fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento, l'adempimento (v., tra le altre, Cass. 12.10.2018, n. 25584: *“In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”*).

c) l'omessa indicazione degli elementi che consentono di ritenere che la condotta di [...] Pt_1 abbia assunto efficacia causale nella produzione del danno, segnatamente riducendo in modo grave la capacità reddituale dell'azienda.

Anche in relazione a tale aspetto il lodo risulta motivato, avendo gli arbitri desunto la sussistenza del danno dalla riduzione – analiticamente esposta - dei ricavi per l'anno 2022 (pag. 20 del lodo), e ritenuto la rilevanza causale della condotta della venditrice sulla base dello specifico oggetto dell'obbligazione non adempiuta (*“per un'azienda vinicola, l'avviamento è – come ovvio – pressoché totalmente rappresentato dalla propria clientela, che – laddove vi sia un cambio di proprietà – deve necessariamente essere informata del nuovo assetto aziendale”*³, a pena della mancata conservazione delle *“relazioni commerciali con i vecchi clienti”*⁴).

Va pertanto respinto il primo motivo di impugnazione.

9. Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che la pretesamente immotivata non ammissione delle istanze istruttorie è estranea alla causa di nullità di cui art. all'829, co. 1, n. 9 c.p.c..

³ Pagg. 18-19 del lodo

⁴ Pag. 20 del lodo

Il principio del contraddittorio è volto a consentire alle parti un'effettiva possibilità di partecipare al processo e di influire sul suo svolgimento e sul contenuto della decisione mediante un'adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento, da svolgere mediante allegazione di fatti, deduzioni, richieste istruttorie, così esercitando le facoltà processuali su un piano di eguaglianza (v., in tema di arbitrato, Cass. 6.11.2006, n. 23670).

Proprio con espresso riferimento alla mancata ammissione di mezzi istruttori, è stato affermato che la garanzia dell'effettiva attuazione del principio del contraddittorio, se postula che sia *“consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonché la collaborazione nell'accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie, così da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento [...], non contempla la necessità dell'ammissione di una prova testimoniale [...] in quanto il giudizio preventivo sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste deve essere ispirato ad esigenze di razionalità e di economia processuale rientranti nella valutazione discrezionale del giudice”* (Cass. 21.9.2001, n. 11936).

E' quindi infondato anche il secondo motivo.

10. Con il terzo motivo, gli appellanti sostengono che il collegio arbitrale avrebbe fatto solo apparente applicazione dell'art. 1226 c.c. in tema di liquidazione equitativa del danno, procedendo in realtà a una pronuncia secondo equità e quindi al fuori dei limiti della convenzione di arbitrato (art. 829, co. 1, n. 4 c.c.), che dispone che *“gli arbitri decideranno secondo diritto”*. In particolare, l'apparenza del richiamo all'art. 1226 c.c. deriverebbe dal fatto che una valutazione equitativa era preclusa dalla mancanza di prova della sussistenza del danno, *“che avrebbe legittimato il ricorso a criteri equitativi per la sola monetizzazione”* (pag. 7 dell'atto di appello).

10.1 Il motivo è manifestamente infondato.

Come si è già sopra evidenziato (v. paragrafo 8.3, lett. c), gli arbitri hanno esposto gli elementi di fatto che consentono di ritenere provato l'*an debeatur*, evidenziando che *“la sussistenza del danno è dimostrata dalla consistente riduzione dei ricavi relativi all'esercizio 2022, riduzione documentata da CP_1 e non contestata da Parte_1 con il passaggio da un fatturato medio degli anni precedenti di 291.789,67 euro a un fatturato di 118.130,00 euro*

nell'anno della cessione (sia pure riferibile al solo periodo dal 27 aprile 2022 al 31 dicembre 2022), comunque incompatibile con una semplice fisiologica flessione dovuta soltanto al subentro della nuova gestione” (pag. 20 del lodo).

Provata quindi la sussistenza del danno, la relativa liquidazione è stata operata con ricorso a criteri equitativi, mediante giudizio di diritto, che trae fondamento negli artt. 1226 e 2056 c.c. (principio pacifico, v., tra le altre, Cass., 29.4.2022, n. 13515, secondo cui *“Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo”*).

Va, in altri termini, operata una distinzione tra equità quale criterio di giudizio, risolto attraverso l'applicazione non di norme di diritto, ma di principi di equità (v. art. 114 c.p.c., e nel giudizio arbitrale art. 822 c.p.c.), ed equità integrativa, richiamata ad esempio dall'art. 1226 c.c. e applicata nella specie dagli arbitri, che dà invece luogo a un giudizio di diritto e che, secondo la pronuncia di legittimità testé citata, costituisce uno *“strumento suppletivo/sostitutivo della prova”*.

Non sussiste quindi il vizio di pronuncia fuori dai limiti della convenzione di arbitrato.

11. Il quarto motivo censura la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c. per avere pronunciato al di fuori dei limiti della domanda e convenzione di arbitrato, e per mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Gli appellanti lamentano che gli arbitri abbiano pronunciato una condanna al risarcimento del danno per euro 138.000,00, nonostante l'attrice avesse quantificato l'ammontare del dovuto in *“non meno di euro 57.566,00, oltre ad oneri o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”*.

E tale scostamento, per la sua rilevanza, non potrebbe ritenersi giustificato dall'utilizzo delle clausole, di stile, *“non meno di euro”* e *“nella somma, maggiore o minore”*.

11.1 A escludere la causa di nullità denunciata dagli appellanti, vale, in primo luogo, richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in forza del quale *“quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo”* (Cass. 10.8.2018, n. 20707).

11.2 In secondo luogo, quanto all'utilizzo delle clausole, sopra trascritte, contenute nella domanda di risarcimento del danno, deve rammentarsi che *“La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta”* (Cass., 30.11.2022, n. 35302).

E, nel caso in esame, l'incertezza sull'ammontare del danno effettivamente persisteva, non risultando espletata, nel corso del giudizio arbitrale, istruttoria sulla liquidazione dello specifico danno riconosciuto nel lodo, che quindi era ancora incerto nel *quantum* al momento della precisazione delle conclusioni.

Neppure il quarto motivo può quindi essere accolto.

12. Con il quinto motivo è lamentata la nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 4 (pronunzia al di fuori dei limiti della domanda e convenzione di arbitrato, eccesso di potere ed ultrapetizione) o in subordine n. 9 c.p.c. (mancato rispetto del principio del contraddittorio).

I vizi deriverebbero dall'avere gli arbitri fondato la decisione sulla violazione del principio della buona fede nell'adempimento, così immutando la *causa petendi* della domanda, costituita dall'allegazione dell'inadempimento.

In particolare, è stato evidenziato che la mancata esecuzione di un' obbligazione contrattualmente prevista poggia su presupposti completamente diversi rispetto al generale obbligo di esecuzione in buona fede, che presuppone l' esecuzione della prestazione, sebbene in mala fede o con modalità non corrette. La pronuncia arbitrale sarebbe quindi affetta da ultrapetizione, e perciò nulla.

12.1 Le censure non sono fondate.

Il collegio arbitrale ha ampiamente motivato le ragioni per le quali è stato ritenuto accertato l' inadempimento della *Parte_1* consistito nella mancata trasmissione del pacchetto clienti (“... *in merito all' adempimento dell' obbligo di trasferire il pacchetto clienti, quanto meno quale componente dell' avviamento, l' onere della prova gravava su Parte_1 la quale non lo ha assolto*”; pag. 19 del lodo), e ha aggiunto che tale condotta costituisce al contempo violazione del principio di buona fede nell' esecuzione del contratto (art 1375 c.c.), “di cui [...] *Pt_1 deve rispondere nei termini di un vero e proprio inadempimento contrattuale*” (pag. 20 del lodo).

In altri termini, il fondamento della decisione è stato, in conformità alla domanda di *CP_1* [...] l' accertamento dell' inadempimento della società venditrice a uno specifico obbligo contrattuale, inadempimento ripetutamente richiamato nella motivazione.

In altri termini, la buona fede ex art. 1375 c.c. non ha assunto rilevanza, nell' economia della decisione, quale “*fonte generatrice di danno a sé stante ed autonoma rispetto ad altri inadempimenti*” (pag. 10 dell' atto di appello), ma quale canone di comportamento violato da *Parte_1* con l' inadempimento contrattuale.

13. L' ultimo motivo attiene alla statuizione sulle spese di lite, di cui gli appellanti hanno dedotto la nullità ex art. 829, co. 1, n. 4 e n. 11 c.p.c..

In particolare, è censurata la misura della compensazione parziale delle spese, pari a un quarto, e quindi “*ben maggiore rispetto alla quota di domanda che ha trovato accoglimento*” (pag. 11 dell' atto di citazione), quota pari alla percentuale dell' 8,2%, corrispondente al rapporto tra il valore della domanda accolta (euro 130.000⁵) e quello della complessiva somma richiesta dall' attrice (euro 1.585.730,00).

13.1 La censura è palesemente infondata.

⁵ Così a pagina 11 dell' atto di citazione; la domanda in realtà è stata accolta per euro 138.000,00

La sola parte che potrebbe astrattamente dolersi della statuizione relativa alla decisione in ordine alle spese di lite è **CP_4** la quale, pur avendo visto accolta una delle due domande proposte, alle quali le controparti si erano opposte senza formulare pretese riconvenzionali di sorta, è stata nondimeno condannata alla rifusione di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite in ragione della sua ritenuta prevalente soccombenza.

Una tale decisione appare confliggere con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”* (Cass., 15.5.2023, n. 13212).

La pretesa degli appellanti di ottenere una diversa e più favorevole ripartizione delle spese non può quindi essere accolta.

14. Disatteso anche l'ultimo motivo di nullità, va pertanto respinta l'impugnazione proposta da **Parte_1** **Parte_3** e **Parte_2** avverso il lodo arbitrale pronunciato il 27.9.2024 a Udine, che viene, per l'effetto, confermato.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), relativamente alle sole tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) effettivamente svoltesi.

15.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 138/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e

⁶ La quale non ha peraltro interposto impugnazione incidentale sul punto

deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'impugnazione proposta da *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2* avverso il lodo arbitrale pronunciato il 27.9.2024 a Udine, che, per l'effetto, conferma;
- condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate in Euro 9.991,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - *ex lege*;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Trieste, 31 marzo 2026

Il Presidente estensore
dott. Daniele Venier